

Contenzioso Bancario: Il Tribunale di Bari applica i principi consolidati a tutela del Correntista.

Avv. Giovanni Matera

Con una recente e dettagliata ordinanza, il Tribunale di Bari ha riaffermato i principi cardine che governano il contenzioso in materia di contratti bancari, fornendo al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) un preciso vademecum per la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente. Il provvedimento si distingue per la sua capacità di sintetizzare e applicare in modo rigoroso gli orientamenti più consolidati della giurisprudenza di legittimità e di merito, offrendo una guida chiara su questioni complesse come l'anatocismo, l'usura, la gestione delle lacune documentali e la prescrizione.

La Gestione delle lacune documentali: onere della prova e raccordo.

Un punto cruciale nelle azioni di ripetizione dell'indebitato è la frequente incompletezza della serie storica degli estratti conto. Il Tribunale di Bari, in linea con la giurisprudenza prevalente, ha stabilito che, in caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto, il ricalcolo debba prendere le mosse dal primo saldo disponibile, sia esso a credito o a debito del correntista. Questo approccio pone l'onere della prova a carico del correntista che agisce in giudizio, il quale subisce le conseguenze della mancata produzione documentale completa, poiché onerato a dover dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa.

Tuttavia, l'ordinanza barese specifica come procedere in caso di lacune intermedie: il CTU deve effettuare la ricostruzione cominciando, per ogni periodo successivo a quello non documentato, dal saldo finale rettificato del periodo precedentemente coperto da estratti conto.

Tassi ultralegali e *Ius Variandi*: la centralità della forma scritta

Il provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto bancario: la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta *ad substantiam*. L'ordinanza del Tribunale di Bari specifica che, in assenza di un accordo scritto, devono essere applicati i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB).

Anche la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (*ius variandi*) è soggetta a rigidi limiti. L'ordinanza richiama l'art. 118 TUB, sottolineando che le variazioni sfavorevoli sono legittime solo se tale facoltà è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente e se le modifiche sono state comunicate nel rispetto delle normative pro tempore vigenti.

Anatocismo: una disciplina scansionata nel tempo

La questione dell'anatocismo (la capitalizzazione degli interessi) viene affrontata con una precisa scansione temporale, in aderenza alla consolidata giurisprudenza:

1. **Prima del 1° luglio 2000:** Il Tribunale dispone l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto la prassi bancaria era fondata su un uso negoziale e non normativo, in violazione dell'art. 1283 c.c.
2. **Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2013:** La capitalizzazione è ammessa solo a condizione che la banca abbia adeguato il contratto conformemente alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Ciò richiede la sottoscrizione da parte del correntista di un'apposita clausola che assicuri la stessa periodicità (es. trimestrale) nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. In assenza di tale pattuizione specifica, nessuna capitalizzazione è dovuta.
3. **Dal 1° gennaio 2014 in poi:** A seguito delle modifiche all'art. 120 TUB, l'ordinanza dispone nuovamente l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione periodica, prevedendo che gli interessi debitori vengano conteggiati separatamente dal capitale e divengano esigibili secondo le nuove disposizioni normative.

Commissione di massimo scoperto (CMS): il requisito della determinatezza

In tema di Commissione di Massimo Scoperto (CMS), il Tribunale di Bari aderisce all'orientamento che ne sancisce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto qualora la clausola contrattuale non specifichi in modo chiaro l'aliquota, l'esplicito criterio di calcolo e la periodicità di applicazione. Per i periodi successivi, l'ordinanza segue l'evoluzione normativa, che ha prima limitato e poi sostituito la CMS con altre forme di remunerazione degli affidamenti, come la commissione onnicomprensiva (art. 117-bis TUB), sempre a condizione di una pattuizione scritta e del rispetto dei limiti di legge.

Usura: distinzione tra originaria e sopravvenuta

Il provvedimento fornisce istruzioni precise per la verifica del superamento del tasso soglia usura, distinguendo nettamente tra usura originaria e sopravvenuta.

- **Usura originaria:** Si verifica quando il tasso di interesse (comprensivo di tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito) supera la soglia di legge già al momento della pattuizione. In tal caso, la sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. è drastica: la clausola è nulla e non sono dovuti interessi di alcun tipo. Per i rapporti anteriori al 2010, il Giudice richiama correttamente l'approdo delle Sezioni Unite (sent. n. 16303/2018), che impone una separata comparazione del TEG con il tasso soglia e della CMS con la "CMS soglia".
- **Usura sopravvenuta:** Coerentemente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 24675/2017), l'ordinanza stabilisce di non tenere conto della cosiddetta "usura sopravvenuta",

ossia del superamento del tasso soglia avvenuto nel corso del rapporto per effetto della sola diminuzione dei tassi medi di mercato, quando il tasso pattuito era originariamente lecito.

Prescrizione: accertamento della natura delle rimesse e ruolo decisivo del Saldo Rettificato

Infine, in merito all'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, il Tribunale di Bari adotta l'interpretazione ormai consolidata dalla Corte di Cassazione. Il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione non decorre dalla chiusura del conto, ma da ogni singola operazione di versamento che abbia avuto natura "solutoria". Una rimessa è solutoria (e quindi costituisce un pagamento idoneo a far decorrere la prescrizione) solo se effettuata su un conto "scoperto", ovvero il cui saldo abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca.

L'aspetto più rilevante, correttamente evidenziato nell'ordinanza, è che tale valutazione non deve essere condotta sul saldo apparente degli estratti conto bancari, ma sul **saldo rettificato**, cioè epurato da tutti gli addebiti illegittimi (interessi anatocistici, commissioni nulle, ecc.). Inoltre, il Giudice specifica che si deve tener conto di ogni forma di affidamento, anche se concesso "di fatto" e non formalizzato per iscritto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità.

L'applicazione di tali principi nel caso di specie ha portato a risultanze di notevole importanza. La Consulenza Tecnica d'Ufficio, seguendo le indicazioni del Giudice, ha ricalcolato il saldo del rapporto, pervenendo a un credito a favore della parte attrice per diverse centinaia di migliaia di euro. Questo risultato ha consentito all'attore di recuperare il maltolto a seguito di un giudizio durato poco più di un anno! Un grande successo raggiunto dallo scrivente con il prezioso ausilio del dott. Livio De Miranda (consulente di parte).



Tribunale di Bari
Quarta sezione civile

R.G. [REDACTED] / 2024

Il Giudice

letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta delle parti;

ritenuto necessario l'espletamento di una ctu contabile che, sulla base della documentazione in atti e di quella che il ctu è autorizzato a richiedere alla banca in esecuzione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dal correntista (precisamente, estratti conto e scalari dei rapporti oggetto di contesa e contrattuale (contratti di apertura conto correnti con apercredito nei limiti di 10 anni a ritroso dalla raccomandata a/r e P.E.C. datata 03/04/2024; doc. n. 03 del fascicolo di parte attorea), proceda a calcolare il saldo (alla data della chiusura dei rapporti), dei rapporti (evidenziando data di apertura e chiusura) applicando i seguenti criteri:

Nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto prenda le mosse per il ricalcolo dal primo estratto conto disponibile (sia se a credito, sia se a debito del correntista) per effetto dell'esecuzione dell'ordine di esibizione.

Nel caso manchino gli estratti conto intermedi, cioè quelli successivi al primo disponibile, il ctu effettuerà la ricostruzione cominciando volta a volta il computo del periodo coperto dagli estratti conto, cioè quello successivo a quello non coperto, tenendo conto come saldo iniziale di quello finale rettificato del periodo precedentemente coperto dagli estratti.

a) applichi la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente acquista o perde la disponibilità del danaro, qualora il contratto nulla preveda al riguardo ovvero qualora rimandi ad usi o ad accordi generici col correntista; oppure per le diverse date di valuta se e per come pattuite specificamente in contratto (art. 120 t.u.b.);

b) applichi i tassi d'interesse nella misura concordata per iscritto dalle parti (anche qualora il contratto sia sottoscritto solo dal correntista) e le (eventuali) sue variazioni sfavorevoli comunicate o approvate dal correntista, trattandosi di interessi ultralegali (la mera comunicazione è sufficiente purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 118 TUB pro tempore vigente); in mancanza di pattuizione per iscritto, ovvero in caso di pattuizione degli interessi con rinvio all' "uso piazza", applichi, per i contratti sottoscritti prima del 9.7.1992, l'interesse legale ex art. 1284 cod. civ. per tutta la durata del rapporto e per i contratti sottoscritti dal 9.7.1992 in poi il tasso legale sostitutivo BOT (v. art. 5 co. 1

lett. a) l. n. 154/ 92 poi art. 117, comma 7, d. lgs. 385/1993) con le seguenti modalità: alle operazioni attive per la banca (saldi debitori per il correntista) si applicherà il tasso nominale minimo dei BOT, o altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la stipulazione e aggiornato annualmente, ed alle operazioni passive per la banca (saldi creditori per il correntista) si applicherà il tasso nominale massimo dei BOT, o altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la stipulazione e aggiornato annualmente; dal momento della pattuizione per iscritto del tasso di interesse, sarà applicato in ogni caso quanto pattuito per iscritto dalle parti e sempre nel rispetto del tasso-soglia;

e) quanto all'anatocismo, escluda ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori per il periodo precedente l'1.7.2000 (v. Cass. s.u. n. 24418/2010); per il periodo compreso tra 1.7.2000 e 31.12.2013, verifichi se la banca, previo adeguamento del contratto secondo quanto previsto dalla delibera CICR 9.2.2000, mediante sottoscrizione di apposita clausola da parte del correntista sulla pari periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, abbia applicato nel rapporto di c/c la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori come da delibera CICR cit. ed in ossequio al comma 2 dell'art. 120 TUB (nella formula antecedente la modifica di cui alla l. n. 147/2013): 1) in caso positivo, capitalizzi al 30.6.2000 le competenze maturate e non capitalizzate nel periodo antecedente; per il prosieguo e fino al 31.12.2013 applichi la pari capitalizzazione periodica; 2) in caso negativo, escluda qualsiasi forma di capitalizzazione periodica degli interessi per l'intero periodo. Se il contratto è stato stipulato in epoca successiva al 22.4.2000 – data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000- verifichi il CTU l'approvazione per iscritto della clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e l'effettiva applicazione di tale principio; per il periodo compreso tra l'1.1.2014 e il 30.9.2016 (v. art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 27.12.2013 n. 147) escluda nuovamente ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, calcolandoli separatamente dal capitale con le modalità previste dall'art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 27.12.2013 n. 147.

A partire dall'1.10.2016 (v. art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 17 bis d.l. n. 18/2016 conv. l. n. 49/2016, e Decreto d'urgenza del MEF Presidente del CICR del 3.8.2016) il CTU continuerà ad escludere ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori, calcolandoli separatamente dal capitale con modalità previste dall'art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 17 bis d.l. n. 18/2016 conv. l. n. 49/2016 (ossia calcolandoli nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento ex art. 1 lett. 1 d.lgs n. 11/2010 con previsione di pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno, con conteggio effettuato al 31 dicembre di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti). Sugli interessi maturati la banca potrà pretendere in ogni caso gli interessi di mora.

d) con riferimento alla c.m.s., per i contratti sottoscritti fino al 28.6.2009 la escluda in caso di mancata pattuizione in forma scritta della relativa clausola oppure, ancorché prevista, non risulti pattuita alcuna indicazione dell'aliquota percentuale, dell'esplicito criterio di calcolo e della periodicità (nullità ex artt. 1346 e 1418 co. 2 cc).

Dal 29.6.2009 (v. art. 2-*bis* del d.l. 28.11.2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2) applichi la commissione di massimo scoperto, comunque essa sia denominata (purché sia relativa alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti), ove pattuita ed applicata nei limiti previsti dall'art. 2 bis co. 1 cit., ossia se pattuita per iscritto e se il saldo del cliente risulti a debito per un

periodo continuativo di almeno trenta giorni escludendola comunque se sia stata calcolata per scoperto di conto in assenza di fido o indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5% per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. In caso di mancata conformità a tale previsione di legge, la clausola è nulla ed il C.T.U. escluderà l'applicazione della c.m.s.

Dall'1.7.2012 -o dall'1.10.2012 per i contratti sottoscritti prima dell'1.7.2012- (data entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB; Decreto CICR 30.6.2012) in poi proceda nel modo seguente.

Per i contratti di apertura di credito è possibile pattuire per iscritto una **commissione onnicomprensiva**, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, di ammontare non superiore allo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (art. 117 bis co. 1 TUB). Per i contratti di conto corrente e di apertura di credito, in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, è possibile prevedere solo una **commissione di istruttoria veloce** determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento (art. 117 bis co. 2 TUB). Ogni altra commissione di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti andrà esclusa dai conteggi (117 bis co. 3 TUB *“Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”*).

e) addebiti le spese e i diritti di commissione solo se pattuiti ovvero; addebiti comunque imposte, tasse e spese postali anche se non pattuite.

f) VERIFICA DELL'USURA: per i contratti conclusi dal 2.4.1997 (data di pubblicazione in GU del primo tasso-soglia usuraria ex l. n. 108/1996) in poi verifichi se alla stipula vi sia stata pattuizione scritta di interessi superiori alla soglia usuraria ex l. n. 108/1996 con le seguenti modalità: **1)** con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo dal 2 aprile 1997 (data fissazione primo tasso usura presunto ex L. n. 108 del 1996) al 31.12.2009 (giorno prima della entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.l. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009) ai fini della verifica del superamento originario del tasso soglia dell'usura come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo

degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (v. Cass. s.u. n. 16303 del 20.6.2018). **2)** Dall'1.1.2010 in poi per il calcolo del TEG applicherà le istruzioni della Banca d'Italia per il calcolo del TEGM pro tempore vigenti (agosto 2009 o successive).

Tenga conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi come costo del credito rilevante ai fini del TEG contrattuale (Cass. n. 33964/2022);

Si ricordi che dal 14.5.2011 in poi i tassi soglia vanno calcolati non più con aumento del 50% del TEGM ma secondo il nuovo meccanismo introdotto dal d.l. del 13.5.2011 n. 70.

In caso di accertato supero delle soglie di usura il CTU operi in questo modo:

usura originaria

- se il superamento si ravvisa sin dalla pattuizione (ovvero dalla prima liquidazione periodica) o a seguito dell'esercizio del *jus variandi* da parte della banca, proceda al ricalcolo senza tener conto di alcun interesse (art.1815 comma 2, c.c.)

usura sopravvenuta

- non tenga conto della cd "usura sopravvenuta" (v. Cass. s.u. n. 24675 del 19.10.2017), ossia quando il superamento del tasso soglia sia dovuto alla sola variazione trimestrale del tasso soglia medesimo, ferma restando la misura del tasso come pattuito in origine o come poi legittimamente variata dalla banca (purchè la variazione sia avvenuta entro il limite della soglia usura, calcolata come detto al punto precedente).

In caso di riscontrata usura originaria, esegua un nuovo ricalcolo del saldo finale utilizzando i criteri (anche alternativi) suindicati, eliminando gli interessi e ogni commissione/costo per il periodo rispetto al quale l'usura è stata riscontrata (se l'usura risale alla stipula del contratto perché emergente dalle relative condizioni economiche detta eliminazione riguarderà l'intero rapporto, se invece l'usura è originata dal c.d. ius variandi detta eliminazione interverrà fino al successivo ius variandi sotto soglia ovvero, in assenza, fino alla conclusione del rapporto);

g) PRESCRIZIONE Se è stata eccepita la prescrizione, il C.T.U. dovrà considerare che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle competenze passive illegittime decorre dalla data della singola rimessa avente natura solutoria, considerando i periodi temporalmente collocati oltre il decennio che precede l'atto di costituzione in mora stragiudiziale del 3.4.2024.

La natura solutoria delle rimesse di conto corrente dev'essere valutata sulla base del saldo rettificato e non del saldo risultante dagli estratti conto della banca.

La rimessa ha natura solutoria quando, sulla base del saldo disponibile presente alla data di ogni singola rimessa secondo le originarie annotazioni della banca, ricorreva l'ipotesi:

- di conto non affidato, quando alla data di ogni singola rimessa il saldo disponibile era negativo;
- se invece vi era un affidamento (anche di fatto; cfr. Cass. n. 34997/2023), se il saldo disponibile eccedeva la provvista concessa.

Pertanto, il CTU provvederà ad attribuire natura solutoria alle rimesse effettuate quando il saldo disponibile era negativo (per il conto corrente non affidato) o scoperto (quando, cioè, il saldo

disponibile era oltre i limiti dell'affidamento).

Nell'ambito delle rimesse solutorie, il CTU provvederà a individuare esclusivamente le somme di queste imputate a pagamento di competenze passive (interessi, spese, c.m.s., indennità, oneri, commissioni, etc.) annotate a debito dall'istituto di credito.

Dopo aver individuato le competenze passive addebitate, il CTU individuerà, per ogni parte di rimessa avente natura solutoria, l'esatto importo delle competenze passive non più ripetibili per intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, considerando che:

- se la competenza passiva addebitata è inferiore alla rimessa avente natura solutoria, l'importo non ripetibile è pari all'intero addebito di competenza passiva; ad esempio: fido =1000, saldo ante liquidazione competenze passive =900; competenze passive =250; saldo dopo addebito comp. pass.=(900+250=)1150; quota di competenza passiva fuori fido=(1150-1000=)150; rimesse successive=190; la parte oltre fido della competenza passiva (150) risulta integralmente 'pagata' dalla rimessa solutoria (190>150);
- se la competenza passiva addebitata è superiore alla rimessa (o alla parte di essa) avente natura solutoria, l'importo non ripetibile è costituito dall'ammontare della rimessa; ad esempio: fido =1000, saldo ante liquidazione competenze passive =900; competenze passive =250; saldo dopo addebito comp. pass.=(900+250=)1150; quota di competenza passiva fuori fido=(1150-1000=)150; rimesse successive=100; la parte oltre fido della competenza passiva (150) risulta 'pagata' dalla rimessa solutoria limitatamente all'importo di quest'ultima (100<150);

Infine, le competenze passive per le quali è stata così accertata l'intervenuta prescrizione vanno indicate (quanto alla quota di esse prescritta) dal CTU in una distinta colonna e non saranno oggetto di rideterminazione alcuna; in altri termini, la parte prescritta delle competenze passive andrà considerata alla stregua di un'operazione di mero addebito di capitale (non se ne potrà, ad esempio, rideterminare la parte degli interessi ultralegali anche se non pattuiti, o non se ne potrà azzerare la parte di c.m.s. anche se non pattuita).

NOMINA

il [REDACTED] fissando per il suo giuramento l'udienza del 10.6.2025;

DISPONE

che il ctu presti il giuramento con modalità telematica e che la prossima udienza venga sostituita da note di trattazione scritta, concedendo alle parti termine per il deposito di dette note fino alle ore 9:00 di detta data;

AUTORIZZA

le parti a nominare propri consulenti sino all'inizio delle operazioni di consulenza;

il ctu ad avvalersi del mezzo proprio per le incombenze legate all'espletamento dell'incarico, possibilmente documentando le spese all'uopo sostenute, ai fini del rimborso;

ASSEGNA

1) al c.t.u. il termine di 90 gg. a decorrere dall'inizio delle operazioni che sarà comunicato dal ctu alle parti, per trasmettere la relazione ai procuratori costituiti, a mezzo pec;

2) ai consulenti di parte eventualmente nominati il termine di 30 gg. successivi alla scadenza del termine *sub* 1) per trasmettere al c.t.u. le proprie osservazioni, con le stesse modalità;

3) al c.t.u. l'ulteriore termine di 30 gg. successivi alla scadenza del termine *sub* 2) per depositare le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione finale delle stesse, con l'eventuale conseguente conferma o modifica del proprio elaborato;

LIQUIDA

in favore del c.t.u. la somma di [REDACTED], oltre ad oneri di legge, a titolo di acconto sulle competenze / fondo-spese, ponendone il pagamento a carico delle parti in solido.

Bari, 06/05/2025.

Il Giudice
Dr. Michele De Palma